

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1241)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 13^a Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 5 ottobre 1960

(V. Stampato n. 1393)

d'iniziativa dei deputati GAGLIARDI, CALVI e CASATI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

L'11 OTTOBRE 1960

Aumento degli assegni familiari nel settore delle assicurazioni

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Con effetto dal 1° aprile 1960, le misure degli assegni familiari e del relativo contributo per il settore dell'assicurazione della Cassa unica per gli assegni familiari, previste dalla tabella E) allegata al testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 798, modificata con legge 14 febbraio 1958, n. 139, sono sostituite da quelle stabilite dalla tabella allegata alla presente legge.

Art. 2.

A decorrere dal 1° aprile 1963, l'aliquota di contributo previsto dalla tabella allegata alla presente legge è elevata al 22,90 per cento.

Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'articolo 1 della legge 14 aprile 1956, n. 307, ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

TABELLA E.

ASSEGNI FAMILIARI E RELATIVO CONTRIBUTO PER L'ASSICURAZIONE

(Comprensivi degli assegni di caropane e del relativo contributo stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni).

Imprese assicuratrici, agenti e sub-agenti di assicurazione.

A) ASSEGNI MENSILI.

(Ragguagliabili a giornata secondo il rapporto di 1 : 26).

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio	Per il coniuge	Per ciascun ascendente
Dirigenti, impiegati ed operai	L. 4.576	L. 3.562	L. 1.898

B) CONTRIBUTO.

(A carico del datore di lavoro).

Misura: 21,40 per cento sulla retribuzione lorda.

C) AMMONTARE DELLA RETRIBUZIONE ASSOGGETTABILE A CONTRIBUTO.

limite minimo: L. 500 giornaliero.

limite massimo: per le retribuzioni riferite a mese	L. 18.750
per le retribuzioni riferite a quindicina o a quattordicina	» 9.375
per le retribuzioni riferite a settimana	» 4.687
per le retribuzioni riferite a giornata	» 750